

(N. 1846)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1966

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'allegato disegno di legge si intende rimuovere l'inconveniente determinato dall'applicazione della norma contenuta nell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, senza, peraltro, modificare, in nessun modo, l'attuale sistema di valutazione per conseguire la nomina a magistrato di Corte di cassazione.

Il comma terzo del richiamato articolo, prevedendo la promozione in soprannumero in Cassazione, consente una dilatazione illimitata della categoria dei magistrati di Cassazione al di là delle esigenze funzionali degli uffici superiori, con correlativo pregiudizio delle necessità degli uffici inferiori.

È opportuno notare che il medesimo inconveniente si verificava per le promozioni in soprannumero da magistrato di Tribu-

nale a magistrato di Corte d'appello, previsto dal comma secondo dello stesso articolo 5 e che ad esso è stato di recente posto riparo attraverso la nuova disciplina prevista dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Pertanto, le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a provvedere per la modifica del comma secondo, postulano la urgente modifica del comma terzo, come del resto è stato proposto dal Consiglio superiore della Magistratura.

Va, da ultimo, aggiunto che una norma analoga a quella che si propone, aveva costituito oggetto di un emendamento d'iniziativa del Governo in sede di discussione, davanti al Senato, della proposta Breganze e che l'emendamento fu ritirato per l'orientamento dell'Assemblea favorevole alla predisposizione di un separato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.